



**COMUNE DI MONTALTO DORA**  
*Città metropolitana di Torino*  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

**1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede:

- lo sblocco di aliquote e tariffe;
- la riproposizione del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali

per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali e dovranno impegnarle in toto entro il 31 dicembre di ogni anno;

- la proroga di un anno della disposizione che consente ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1);
- la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all' allegato 1 del Dpr 158/1999;
- Il Fondo di solidarietà comunale fissato, in deroga alla normativa vigente, sugli stessi valori dell'anno precedente, salvo le variazioni conseguenti alle procedure di fusione;
- la possibilità di aumentare fino al 50% nel 2019 l'imposta di pubblicità nonché in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.
- Inoltre alcuni aspetti sono stati desunti dalla bozza di Legge di Bilancio 2020 e alle dichiarazioni del Governo.

### 1.1. Le entrate<sup>1</sup>

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio in parola sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Addizionale comunale IRPEF**

Dal 2020 occorre tenere conto, ai fini delle previsioni di bilancio, delle perdite di gettito dall'addizionale comunale all'IRPEF, rispetto al 2019 (che si aggiungono a quelle, decorrenti da quest'anno, già previste dalla Legge n. 145/2018), derivanti dalle seguenti disposizioni:

➤ art. 3 del D.L. n. 34/2019: l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura:

- del 50% per l'anno 2019 (prima del D.L. n. 34/2019, la deducibilità IMU, per il 2019 e anni successivi, era fissata al 40%);
- del 60% per gli anni 2020 e 2021;
- del 70% per l'anno 2022;
- del 100% dall'anno 2023;

➤ comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018: le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP con l'aliquota del 20%.

#### **IMU e TASI**

Nella determinazione del gettito IMU e TASI, da iscrivere nel bilancio di previsione 2020/2022, occorrerà tenere conto dei seguenti aspetti: l'art. 16-ter del D.L. n. 34/2019 stabilisce, con una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, che le agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 99/2004; con tale equiparazione, le società agricole potranno quindi beneficiare delle seguenti agevolazioni tributarie:

➤ art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015: esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione (quindi anche in quelli pianeggianti);

---

<sup>1</sup> Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

- > art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 504/1992: ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività agricola (c.d. "finzione giuridica di inedificabilità"), che ai fini tributari si traduce in un'esenzione sia IMU che TASI (ricordiamo infatti che i terreni agricoli sono esenti ai fini TASI);
- > l'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; la norma precisa che agli oneri derivanti dalla disposizione, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso D.L. n. 34/2019: non è chiaro se questo comporta un contributo statale compensativo del minor gettito; questa esenzione si aggiunge a quella già vigente, per tali fabbricati, ai fini IMU;
- > non è più prevista, dal 2020, la maggiorazione TASI (non superiore allo 0,8‰) prevista dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013; di conseguenza, allo stato attuale, non è possibile predisporre il bilancio di previsione 2020/2022 considerando il gettito aggiuntivo derivante da tale maggiorazione. Ricordiamo in proposito che il comma 1133, lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 aveva esteso al 2019 la facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale, di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

## **TARI**

Il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato da ultimo dal comma 1093 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, stabilisce che i Comuni possono prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e possono altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Essendo tale facoltà limitata fino al 2019, gli enti che se ne sono avvalsi con riferimento al corrente esercizio dovranno ripristinare, dal 2020, i coefficienti entro i limiti ordinari previsti dal D.P.R. n. 158/1999. Inoltre il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. A tale proposito l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021". Per quanto concerne il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, con la suddetta deliberazione viene prevista:

1) la possibilità di inserire tra le componenti di costo:

> l'IVA indetraibile;

> gli accantonamenti relativi ai crediti in misura:

- non eccedente il valore massimo dell'80% del FCDE calcolato secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, nel caso di TARI tributo;
- non eccedente il valore massimo previsto dalle norme fiscali, nel caso di tariffa corrispettiva;
- i costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, purché l'Ente dia separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili a tali spese;

2) la possibilità di recupero del conguaglio 2018 e 2019 su un numero di rate determinato dall'Ente fino a un massimo di 4.

## **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**

il vigente comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui:

> il 40% per l'anno 2017;

> il 45% per l'anno 2018;

> il 45% per l'anno 2019 (tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);

> a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030 (come stabilito dal comma 1 dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019);

da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento (viene così progressivamente abbandonato il criterio della spesa storica). Si evidenzia inoltre il mancato ripristino del taglio al FSC, già dal 2019, operato dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n.

66/2014, in misura pari a 563,4 milioni di euro, a fronte del quale veniva imposto ai Comuni di assicurare riduzioni di spesa equivalenti a tale riduzione.

### **Fondo ex AGES**

Verrà determinata la decurtazione prevista dal comma 31-sexies dell'art. 7 del D.L. n. 78/2010 (conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei Segretari Comunali e Provinciali e alla contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'AGES) in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2013, con il quale sono state stabilite le modalità di calcolo della quota di trasferimenti erariali da decurtare agli enti. Per il 2020 occorre riferirsi alla situazione della segreteria comunale, con riguardo alla sua tipologia (singola o convenzionata) e alla popolazione della stessa, alla data del 31 dicembre 2018. È inoltre necessario verificare, come previsto dal citato Decreto, la possibilità di rivalsa, in quota parte, sui Comuni convenzionati.

### **Fondo agevolazioni promozione economia locale**

l'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019 prevede l'istituzione di un fondo statale da distribuire ai Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, con la seguente dotazione:

- > 5 milioni di euro per l'anno 2020;
- > 10 milioni di euro per l'anno 2021;
- > 13 milioni di euro per l'anno 2022;
- > 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Le risorse assegnate andranno a ristorare i contributi, assegnati dai suddetti Comuni, agli esercenti attività di artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio (solo esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), situati sul proprio territorio, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi. Il contributo assegnato dal Comune dovrà essere rapportato fino al 100% (nella misura stabilita dall'Ente) della somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.

### **Proventi alienazioni patrimoniali**

Il comma 866 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce, per gli anni dal 2018 al 2020, che gli enti locali possono avvalersi della facoltà di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale facoltà, che può essere esercitata al netto della quota prevista dal vigente comma 11 dell'art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 (che stabilisce che il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali è destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota a spese di investimento), è consentita solo agli enti locali che:

- > dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- > in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente (spesa prevista a regime e quindi non limitata ad uno o più esercizi);
- > siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **Limite anticipazione di tesoreria**

Dal 2020 il limite massimo concedibile dal Tesoriere, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, ritorna nella misura ordinaria dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (salvo emendamenti su finanziaria 2020). Nel 2019, come previsto dal comma 906 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il suddetto limite veniva stabilito nei 4/12. Il limite si estende anche all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, di cui all'art. 195 del TUEL.

## 1.2. Le spese<sup>2</sup>

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni del triennio in parola *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato (per l'anno 2020, aggiornato secondo il Documento Programmatico di Bilancio 2020 del 15 ottobre 2019, il tasso di inflazione programmata è pari allo 0,8%);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

*Ulteriori osservazioni* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

La legge di bilancio 2019 ai commi 1015-1018, stabilisce condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell'accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria

<sup>2</sup> Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento a FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

Il principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO					
		2016	2017	2018	2019 <sup>3</sup>	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	95%	100
	Non sperimentatori						
RENDICONTO <sup>*</sup>	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%

*\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, **salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018**, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011.*

In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente

**Rendiconto dell'esercizio 2017**

**Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO -**

**IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)**

**Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti-inserire con il segno (-)**

**Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)**

**IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto**

**\*\*)**

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- Tosap
- Imposta comunale sulla pubblicità
- TARI
- Recupero evasione
- Sanzioni amministrative violazione codice della strada
- Affitti

<sup>3</sup> Modificare la percentuale da 85% a 80% se ricorrono le condizioni previste dall'art. 1, commi da 1015 a 1018 della L. 145/2018.

- Rimborsi su utilizzo patrimonio comunale

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A: media semplice;**
- o metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- o metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

### Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 30.000,00 (min 0,2% delle spese finali previste in bilancio), in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.lgs. n. 267/2000.

### Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco*	1640,00	1640,00	1640,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	10.000,00	0	0
Fondo rischi contenzioso	0	0	0
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0	0	0
Fondo rischi altre passività potenziali	0	0	0
Altri fondi .....	0	0	0

\*considerando l'indennità di funzione attualmente prevista di € 1640,00 che potrà però essere incrementata fino ad € 1.952,21.

## 2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.5.2019 ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018", e ammonta ad €. 589.187,73 di cui:

- € 188.025,62 quale quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 9.473,80 quale quota accantonata in "Altri accantonamenti" (di cui € 4.473,80 per indennità di fine mandato del Sindaco ed € 5.000,00 per rinnovi contrattuali);
- € 37.306,81 quale quota destinata agli investimenti;
- € 354.381,50 quale quota parte disponibile;

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a €. 657.227,59, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

### **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Si rimanda al DUP Documento Unico di Programmazione (pubblicato come previsto dal D.lgs. 33/2013 art. 12 comma 1, sul sito istituzionale dell'ente – sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali).

### **4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti**

.....

### **5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

### **6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

### **7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali**

Dati disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

### **8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Dati disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

### **9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

.....

### **10. Allegati**

.....